

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO PERITALE-ARBITRALE

nella vertenza tra i signori e

1. Il collegio peritale-arbitrale è formato dal (presidente) e dal e, periti-arbitri, e sederà presso, dove di norma si svolgeranno le udienze e saranno presentate in quattro copie le eventuali memorie e i documenti richiesti.

2. I verbali delle riunioni e delle udienze dei periti-arbitri, sottoscritti dai medesimi, verranno inviati alle Parti a mezzo di lettera raccomandata a.r. da parte del presidente del collegio.

Le riunioni e le udienze dei periti-arbitri verranno fissate, su proposta del presidente, con delibera fatta constare nel verbale della riunione o dell'udienza in cui la delibera stessa è presa.

3. Verrà fissata udienza per un tentativo di conciliazione e per verbalizzare brevi dichiarazioni conclusive dei professionisti delle Parti, le quali sono cortesemente invitate a comparire personalmente. Detta udienza sarà comunicata alle Parti e ai loro professionisti con preavviso di 15 giorni.

4. La stima arbitrale sarà redatta entro 150 giorni dall'accettazione della nomina del presidente del collegio avvenuta il, salvo che il collegio arbitrale, all'unanimità, non accerti che si sono verificati impedimenti alla tempestiva acquisizione o all'utilizzo di dati e notizie rilevanti ai fini peritali e decida di prorogare il termine di ulteriori 90 giorni.

5. Il collegio, sotto la direzione del presidente, assume le decisioni a maggioranza. Il primo a votare è il, il secondo il e infine il presidente.

Se intorno a una questione o a una valutazione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella restante, sulle quali avviene la votazione definitiva.

6. Dopo la sottoscrizione da parte dei periti-arbitri, la stima arbitrale sarà sollecitamente comunicata alle Parti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche le parcelle dei periti-arbitri stessi; il compenso del collegio peritale-arbitrale, determinato ai sensi degli artt. 31 e 11, co. 2, della tariffa professionale dei dottori commercialisti (D.P.R. 10 giugno 1994, n. 645), sarà posto a carico solidale delle Parti in misura uguale.

7. Gli atti del procedimento arbitrale saranno conservati dal presidente del collegio per cinque anni dalla comunicazione della stima-arbitrale.

.....

Il collegio arbitrale-peritale

(....., pres.)

(.....)

(.....)